

CAC ALPI COMASCHE

COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA

Musso, 21/05/2020

Prot. n.160

DELIBERA n. 16
Della seduta del 26/05/2020

Presieduta dal sig. Armando De Lorenzi

Presenti

Battaglia Bruno
Casaroli Paolo
De Lorenzi Armando
Gherbi Mauro
Mazzone Maurizio
Robba Vito
Spelzini Fiorenzo
Tenca Sandro
Testa Marco

Assenti

Albini Giancarlo
Cao Fortunato
Naimo Giuseppe

Segretario: Sig. Vito Robba

Assistono : Dr. Testa Marco

OGGETTO: Modifica Regolamento Ammissioni e cambi di specializzazione ambito territoriale - CAC Alpi Comasche.

IL COMITATO DI GESTIONE

RICHIAMATA l'art. 28 comma 7 della Legge Regionale n. 26 del 16 Agosto 1993;

RICHIAMATO il precedente regolamento in vigore da diversi anni;

CONSIDERATO che lo stesso necessita di alcuni aggiornamenti dettati da alcune variazioni legislative introdotte, particolarmente all'art. 1 e all'art. 2;

CONSIDERATO ALTRESI' che determinate specie della fauna selvatica presente nei nostri territori di competenza necessitano di maggior tutela;

DELIBERA

1) di variare l'art. 1 comma 7 e l'art. 2 comma 1 così come si seguito indicato:

- il comma 7 dell'art. 1 viene così sostituito: "E' fatto obbligo, ai soli residenti di mantenere la specializzazione di caccia prescelta per minimo di 3 anni (sia dopo la prima ammissione che a seguito di variazione della forma di caccia). Per i non residenti l'eventuale variazione della forma di caccia prescelta potrà essere garantita solo nel caso si verifichi la disponibilità del posto e/o piani di prelievo;

- il comma 1 dell'art. 2 viene così modificato: "Il passaggio alla caccia della Tipica Alpina o al Segugio sarà vincolato alle seguenti disposizioni, Disponibilità del posto caccia, o in base ai Piani di prelievo;

2) di pubblicare l'allegato regolamento sul sito Online del CAC Alpi Comasche;

3) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Online del CAC Alpi Comasche.

Il Presidente
Armando De Lorenzi



REGOLAMENTO INTERNO DELLE AMMISSIONI NEL COMPENSORIO VENATORIO ALPINO “ALPI COMASCHE”



ART. 1 – Criteri di Ammissione

Il cacciatore che intende effettuare l'esercizio venatorio nel C.A.C. Alpi Comasche è tenuto a presentare domanda di ammissione al Comitato di Gestione o alla Provincia, entro il 31 marzo a norma dell'art. 28 c. 7 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sia l'accettazione della domanda che la non ammissione verranno comunicate per iscritto all'interessato dal CAC entro il 31 maggio.

Il cacciatore, a norma dell'art. 28 c. 7 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà confermare la propria domanda mediante il versamento della quota associativa relativa alla forma di caccia assegnata, entro il termine stabilito nella comunicazione di accoglimento della domanda di ammissione.

Il mancato versamento entro tale data, annulla l'accettazione della domanda.

Il versamento eventualmente effettuato successivamente a tale data, sarà restituito ed il Cacciatore, qualora interessato, sarà tenuto a ripresentare la domanda per l'anno successivo.

Sulla base dei posti caccia teorici disponibili, verranno ammessi prioritariamente i cacciatori residenti nel CAC. Qualora vi fossero ulteriori posti disponibili, verranno ammessi anche i cacciatori non residenti nei Comuni del CAC, nell'ordine che segue:

- Cacciatori residenti in Provincia di Como
- Cacciatori residenti in Regione Lombardia
- Cacciatori residenti fuori Regione Lombardia

Il Comitato di Gestione, esaminate le domande di ammissione, assegnerà una forma di caccia subordinandola alla disponibilità dei piani di prelievo, sia per i residenti che per i non residenti.

Una volta ammesso il Cacciatore (residente e non) ha diritto alla permanenza associativa per le stagioni venatorie successive purché confermata dal versamento della quota associativa versata dal Comitato di Gestione per la forma di caccia prescelta e/o assegnata, entro la data del 31 marzo a norma dell'art. 33 c. 6 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato o il ritardato versamento della quota entro tale data, dovrà essere maggiorato come previsto dalla Legge, altrimenti decade il diritto alla permanenza associativa.

L'eventuale quota versata successivamente al 31 marzo, sarà restituita.

I moduli per la presentazione delle domande di ammissione sono messi a disposizione del C.A.C., mediante sito web e distribuzione in segreteria.

E' fatto obbligo, a residenti, di mantenere la specializzazione di caccia prescelta per un minimo di 3 anni (sia dopo la prima ammissione che a seguito di variazione della forma di caccia). Per i non residenti l'eventuale variazione della forma di caccia prescelta potrà essere garantita solo nel caso si verifichi la disponibilità del posto e/o piani di prelievo.

ART. 2 – Modalità di ammissione per i non residenti

La prima ammissione alla caccia generica (tipica e segugio) è subordinata all'ammissione in zona B alla stanziale ripopolabile per un periodo di 3 anni. Successivamente a questo triennio, il non residente, potrà presentare domanda di cambio specializzazione e passare alla caccia alla tipica o al segugio, sarà vincolato alle seguenti disposizioni, disponibilità del posto caccia o compatibilmente al piano di prelievo.

Per la prima ammissione alla caccia all'ungulato, invece, c'è l'obbligo di un preventivo periodo di 3 anni di caccia al cinghiale. Successivamente a questo triennio, il non residente, potrà presentare domanda di cambio specializzazione e passare alla caccia al cervo o al capriolo, compatibilmente al piano di prelievo

Per la caccia da appostamento fisso, tutte le domande vengono accolte fino ad esaurimento degli appostamenti disponibili a livello provinciale.

ART. 3 – Variazioni della forma di Caccia

E' facoltà dei Cacciatori iscritti al C.A.C., chiedere la Variazione della Forma di caccia. Le domande di variazione dovranno essere presentate al C.A.C. entro e non oltre il 31 marzo, su modello appositamente predisposto.

Il Comitato di Gestione esaminerà le richieste di variazione pervenute, e comunicherà al Socio entro il 31 maggio l'accoglimento o il diniego della richiesta.

L'eventuale accoglimento, verrà comunicato con le modalità per l'integrazione della quota relativa alla forma di caccia assegnata.

Il Socio beneficiario della variazione, dovrà provvedere entro i termini che verranno comunicati, al versamento della eventuale integrazione.

Ogni anno il CTG stabilisce il numero massimo di cacciatori ammissibili alle forme di caccia, compatibilmente al piano di prelievo.

Il cambio di specializzazione dovrà essere autorizzato con delibera dal CTG.

I cambi di specializzazione sono subordinati ad una durata triennale.

Si considerano automaticamente accolti, invece, i cambi di specializzazione:

- dalla Tipica Alpina alla caccia in zona B (stanziale ripopolabile).
- dalla caccia col Segugio alla caccia in zona B (stanziale ripopolabile).
- dall'Ungulato alla caccia in zona B (stanziale ripopolabile).
- dal Cervo e Capriolo alla caccia al Cinghiale

ART. 4 – cambio di settore

Il cacciatore ha diritto di cacciare nel settore di residenza anagrafica, o di prima ammissione.

La richiesta di cambio di settore è ammessa solo per la caccia all'ungulato ed è subordinata ad un periodo minimo di caccia di tre anni per settore.

Per la caccia vagante, ogni cacciatore è vincolato ex art. E del Calendario Provinciale (ora Regionale) al proprio settore di appartenenza secondo le disposizioni stabilite dal CTG, d'intesa con il Servizio Caccia, sulla base della residenza anagrafica, del legame cacciatore-territorio.

Pertanto, la richiesta di cambio settore per la tipica alpina ed il segugio **non è ammessa**.

Se questa richiesta viene inoltrata a seguito di cambio di residenza anagrafica, la suddetta è subordinata ad un periodo minimo di tre anni in **zona b, alla stanziale ripopolabile**, in alternativa il socio può mantenere la specializzazione della tipica, o del segugio, nel settore a lui in precedenza assegnato.

Il socio interessato deve presentare richiesta al CTG che verrà esaminata e valutata.

Tutto è sempre subordinato all'ammissione da parte del CTG.

Il socio può usufruire di un numero limitato di giornate all'anno come ospitalità (massimo 5), purché sia invitato da un socio residente nel settore interessato.

ART. 5 – Esercizio venatorio

Le forme di caccia consentite sono le seguenti:

- Caccia agli Ungulati, da attuarsi in selezione come da regolamento provinciale e particolari disposizioni per la caccia di selezione nel CAC (cinghiale, capriolo, cervo)
- Caccia col cane segugio alla lepre comune, alla lepre bianca (ove consentita), alla volpe (anche con cane da tana) ed all'avifauna migratoria senza l'uso del cane
- Caccia ai Galliformi alpini (Gallo forcello e coturnice), alla caccia stanziale ripopolabile (esclusa la Lepre comune) ed all'avifauna migratoria, anche con l'uso del cane da ferma
- Caccia alla fauna stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), alla volpe ed all'avifauna migratoria, anche con l'uso del cane da ferma, in zona di minor tutela.
- Caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso.

Il Comitato di Gestione potrà valutare l'opportunità di ulteriori forme di caccia di specializzazione.

Ogni cacciatore è tenuto all'esercizio venatorio nella sola forma di caccia prescelta, nell'assoluto rispetto di ogni disposizione che regola la forma di caccia, il metodo, il numero, i giorni e le specie soggette a prelievo.

Dovrà inoltre mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti di tutte le componenti dell'ambiente e della fauna, sia essa specie cacciabile o protetta, attuando quella forma di etica venatoria che deve necessariamente far parte del bagaglio culturale di ogni cacciatore.

Il cacciatore che esercita la caccia alla selvaggina stanziale nelle forme: Tipica Alpina, Lepre, Ungulati, dovrà ai fini statistici e per il controllo dei prelievi, apporre i sigilli inamovibili forniti dal CAC, fornire notizie sull'abbattimento, secondo le modalità indicate dal Comitato di Gestione.

Qualora un socio venga sorpreso ad effettuare degli abusi sulle specializzazioni pregiate di Tipica Alpina, Lepre e Ungulato, il Comitato di Gestione può vietare allo stesso la possibilità di praticare queste specializzazioni e rilegandolo alla sola zona B, o stanziale ripopolabile, per un periodo valutabile dal CAC discrezionalmente.

ART. 6 – Norme finali

Il Comitato di Gestione si riserva la facoltà di apportare tutte quelle modifiche ed integrazioni al presente Regolamento sulle Ammissioni alla caccia nel CAC, che riterrà opportune o necessarie per renderlo sempre più coerente alle finalità cui è destinato.

A tutti i soci è fatto obbligo di osservarlo e farlo osservare nell'interesse dell'attività venatoria del Comprensorio Alpino Alpi Comasche.

Il Presidente
De Lorenzi Armand

